

## ORDINANZA

Il ricorso in esame è fondato.

In via preliminare di rito va innanzitutto dichiarata l'estinzione del ricorso cautelare avanzato dai ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 669 quater e ss cpc avendo gli stessi rinunciato in sede di prima udienza alla relativa istanza e avendo parte resistente rinunciato a richiedere ulteriori termini a difesa.

Sempre in via preliminare di rito va poi disposta l'acquisizione, su consenso espresso delle parti ed ai sensi dell'art 421 cpc, del parere reso dal dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del consiglio dei ministri in data 12.12.2011, trattandosi di atto rilevante ai fini di causa e richiamato dalle parti stesse nei propri atti difensivi.

Sempre in via preliminare di rito va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla resistente nella propria memoria visto che, per autorevole giurisprudenza, "...il legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione". Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione promossa contro la decisione dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere dalle procedure di stabilizzazione, previste dalla legge finanziaria del 2007, alcuni lavoratori



extracomunitari perché privi della cittadinanza italiana, dovendosi ritenere che le questioni relative a dette procedure riguardino solo la fase successiva all'esercizio dell'azione antidiscriminatoria, restando esclusa ogni asserita violazione del principio del giudice naturale” (v. Cass. n. 7186/2011). Nel caso di specie, vertendosi in tema di tutela verso atti o comportamenti asseritamente discriminatori è configurabile, in capo ai ricorrenti, una posizione di diritto soggettivo assoluto con conseguente giurisdizione del giudice ordinario,“ così come previsto nell'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, che configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto” (v. Cass. n. 3670/2011) . Va del resto evidenziato, a conferma di quanto appena esposto, che lo stesso art. 28 D.lgs. n. 150/2011 prevede il potere del giudice di adottare anche nei confronti della pubblica amministrazione ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti asseritamente pregiudizievoli.

Appare parimenti infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla resistente ai sensi dell'art. 43 D.lgs. n. 286/1998 visto che i ricorrenti, con l'odierno ricorso, censurano un comportamento posto in essere dall'ufficio nazionale per il servizio civile presso la presidenza del consiglio dei ministri; che, in base a quanto esposto in motivazione, il D.lgs. n. 77/2002, così come di seguito interpretato, non presenta rilievi di incostituzionalità; che l'art. 43 D.lgs. n. 286/1998 fa espresso riferimento a distinzioni basate sulla razza, sull'origine nazionale o etnica e all'esercizio delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Va da ultimo rilevato che in base alle tabelle attualmente vigenti adottate dal tribunale di Milano la controversia oggetto di causa è assegnata alla sezione lavoro.



Nel merito parte resistente non deduce in atti circostanze e fatti giuridici ostativi alla conferma di quanto recentemente statuito dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano con provvedimenti emessi, rispettivamente, il 12.1.2012, e il 22.3.2013, da intendersi qui integralmente riportati.

Va sul punto evidenziato che la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n. 228/2004 riguardava pacificamente una controversia diversa da quella oggetto di causa e, cioè, il riparto di competenze tra regione e provincie autonome in materia di difesa della patria; che a seguito della pacifica sospensione del servizio militare obbligatorio, ex lege n. 331/2000, sono altresì venuti meno i presupposti per l'equiparazione del servizio civile sostitutivo prestato dagli obiettori di coscienza con il servizio civile nazionale che è svolto su base esclusivamente volontaria e non su obblighi di legge, ex art. 52 Cost, e finalizzato a scopi ulteriori rispetto alla difesa della patria con mezzi ed attività militari, quali la promozione dei principi di solidarietà e cooperazione a livello nazionale e internazionale, la tutela dei diritti sociali ecc, ex art. 1 L. n. 64/201; che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 228/2004, sanciva che "il dovere di difendere la patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l'area degli "obblighi normativamente imposti", chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria"; che, sempre secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale (v. n. 172/1999), gli apolidi, residenti in Italia in base ad una scelta non certo ad essi giuridicamente imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla abbondante legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali - culminata nell'affermazione di principio della piena parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani (v. artt. 1,



commi 1 e 2, commi 1-5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - che - secondo quanto risulta dall'art. 2 Cost. là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza - induce a ritenerli accolti in una comunità, che unisce tutti coloro che quasi come in una seconda cittadinanza ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tanto più che la Costituzione (artt. 11 e 52, primo comma) impone una visione degli apparati militari dell'Italia e del servizio militare stesso, non più finalizzata, come in passato, all'idea dello "Stato di potenza", ma legata invece all'idea della garanzia della libertà dei popoli e dell'integrità dell'ordinamento nazionale, quale risulta dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare)”; che in base a quanto fin qui esposto l’attività di difesa della patria è pertanto funzionale anche alla realizzazione del dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost cui sono chiamati tutti coloro che risiedono stabilmente nel nostro territorio; che risulta quindi conforme a quanto previsto dall’art. 2 Cost. permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori perseguono finalità del tutto estranee al concetto di difesa della patria e conformi a quanto stabilito dall’art. 1 L. n. 64/2001.

Quanto fin qui esposto trova ulteriore conferma in quanto autorevolmente espresso nel menzionato parere reso dal dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del consiglio dei ministri in data 12.12.2011 e, in particolare, nell’affermata sussistenza di “un nucleo irrinunciabile di diritti fondamentali (compresi i diritti sociali) rispetto ai quali non è ammessa alcuna distinzione tra i



consociati”; nella riferita necessità che “al di fuori di tale nucleo qualsiasi differenza basata sulla titolarità o meno dello “status civitatis” deve essere assistita da una ragionevole correlabilità tra l’esclusione e la finalità perseguita dalla norma” - pena la violazione dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, di quelli stabiliti dall’art. 14 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 1 protocollo addizionale della medesima convenzione - (v. anche Corte Cost. n. 187/2010); nella ritenuta natura garantista della norma contenuta nell’art. 52 Cost.

Alla luce di quanto esposto l’art. 3 D.lgs. n. 77/2002 va pertanto costituzionalmente interpretato, ex art. 2 Cost, nel senso che il termine “cittadino” va inteso riferito al soggetto che appartiene stabilmente e regolarmente alla comunità italiana con conseguente illegittimità, per discriminatorietà, della limitazione stabilita a tal fine dall’art. 3 del bando impugnato. La resistente va pertanto condannata ad adottare i provvedimenti idonei per rimuovere la discriminatorietà qui accertata modificando il bando opposto attraverso la riapertura del termine per le domande, scaduto nelle more del giudizio, di ulteriori 10 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all’esame delle restanti istanze ed eccezioni (anche di incostituzionalità della norma in esame) sollevate dalle parti.

Compensi professionali come da dispositivo, tenuto conto della natura e dell’esigua durata del presente procedimento.

### **P.Q.M.**

Dichiara il carattere discriminatorio dell’art. 3 del “bando per la selezione di 8146 volontari da avviare al servizio nell’anno 2013 nei progetti di servizi civile in Italia e all’estero” pubblicato il 4.10.2013, nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana;  
ordina all’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cessare il comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza consentendo l’accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione delle ulteriori domande di ammissione;  
condanna il resistente alla rifusione dei compensi professionali liquidati in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge.

dott. Fabrizio Scarzella

